



REGIONE DEL VENETO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
COMUNE DI RONCADE

Programma regionale di realizzazione di un Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, sulle sezioni delle linee ferroviarie Mestre - Castelfranco V., Mestre – Treviso, Mestre – *Quarto d'Altino, Padova* – Castelfranco, Vicenza – Treviso, Castelfranco – Bassano, Calalzo – Padova, Bologna – Padova, Vicenza – Schio, Bassano – Padova e Verona – Rovigo per la soppressione di passaggi a livello sul territorio della Regione del Veneto

2^ APPENDICE MODIFICATIVA AL PROTOCOLLO D'INTESA
DI CUI ALLA DGR N. 1160 DEL 19/07/2017
E AL N. 115/2017 DI RUBRICA AFFARI LEGALI E SOCIETARI DI
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Int. 3.02a - *“Linea ferroviaria Mestre-Trieste – Eliminazione del passaggio a livello al km 19+ 611, in Comune di Roncade – Via Stradazza.”*.

TRA

REGIONE DEL VENETO, (di seguito per brevità Regione), con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, per la quale interviene nel presente atto il sig. _____, nato a _____ (____) il _____, nella sua qualità di _____,

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., (di seguito, per brevità “RFI”) con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, per la quale, interviene nel presente atto la Dott.ssa Ing. Chiara De Gregorio, nata a Palermo (PA) il 07.05.1973, nella sua qualità di Referente di Progetto della S.O. “Programmi Soppressione PL e Risanamento Acustico”, come risulta dalla procura speciale 2 conferita in data 25.02.2020 con atto a rogito n. 31302 del Notaio Nicola Atlante, repertoriato al n. 60891, domiciliata per la carica in Roma, alla Piazza della Croce Rossa, 1,

E

il **COMUNE DI RONCADE**, (di seguito per brevità Comune) con sede in via Roma 53 – Roncade, codice fiscale 80009430267, per il quale interviene nella stipulazione del presente atto il Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____, di seguito denominate “Parti”.

Premesse

- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Regione del Veneto con il Protocollo d’Intesa in intestazione hanno concordato un vasto programma infrastrutturale di soppressione di passaggi a livello a completamento del programma di cui alla Convenzione del 22.09.1998;

- nel medesimo Protocollo, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Regione del Veneto hanno convenuto: sulla necessaria attuazione del programma per fasi pluriennali, in funzione della definizione congiunta, anno per anno, dell’elenco delle opere da realizzare;

- nel determinare in € 117.600.000,00 il limite massimo delle risorse economiche da destinare alla realizzazione del piano, di cui e 45.600.000,00 a carico della Regione e € 72.000.000,00 a carico di RFI;



2162a46d



- nell'assunzione da parte della Regione del Veneto dell'onere della redazione della progettazione definitiva/esecutiva delle opere sostitutive dei PL, con particolare riferimento agli interventi di cui alla DGR 1940 del 29.11.2016, nonché alla redazione degli elaborati relativi ai piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in conformità alla normativa statale, regionale e alla specifica normativa ferroviaria vigente in materia;
 - nell'assunzione da parte di RFI dell'onere connesso all'appalto ed esecuzione delle opere, nonché di tutte le procedure tecnico – amministrative ed espropriative necessarie alla realizzazione degli interventi, con la previsione, in relazione al singolo intervento o gruppi d'interventi, che la stessa Regione possa chiedere la surroga a RFI nell'espletamento delle attività appena descritte;
 - in tale ambito, a seguito dell'analisi effettuata per individuare le opere da realizzare nel territorio comunale di Roncade, è stata definita la soppressione dei P.L. ai km. 19+611 in via Stradazza, e 21+551, in via Boschi, della linea ferroviaria Mestre Trieste, previa la realizzazione di adeguate opere sostitutive;
 - Regione del Veneto ha predisposto i progetti per gli interventi denominati n. 3.02A, relativo alla realizzazione di un cavalcaferrovia in via Boschi "Asse A", di un sottopasso ciclo pedonale in prossimità della Via Boschi "Asse B" e di una strada di comunicazione tra via Longhin e via Stradazza "Asse C";
 - con comunicazione prot. n° 521524 del 21/11/2018, la Regione del Veneto, in coerenza con quanto previsto al Protocollo d'Intesa, ha trasmesso a RFI i progetti già predisposti, tra i quali il 3.02A, ed ha erogato a RFI il proprio cofinanziamento previsto nel richiamato Protocollo per l'annualità 2018, che ricomprende anche la quota relativa a questo intervento;
- al fine di ottenere tutti i nulla osta, benestare ed autorizzazioni, necessari all'approvazione del progetto definitivo, la Regione del Veneto – U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni, ha indetto la relativa Conferenza di Servizi decisoria, convocata in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, alla quale sono stati invitati tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate a vario titolo dall'intervento;
- le opere sostitutive del PL al km 21+551 ottenevano l'approvazione da parte di tutti gli Enti ed Amministrazioni partecipanti, lo stesso non accadeva per l'opera denominata "Asse C", sostitutiva del PL al km 19+611, consistente in una viabilità di collegamento tra la Via Stradazza e la SP n. 136, sostanzialmente per la mancata condivisione da parte di Autovie Venete S.p.a. in quanto rientrante in fascia di rispetto autostradale inderogabile;
- a tal fine la Regione ha ritenuto necessario convocare, ai sensi dell'art. 13 comma 1 let. b) del D. Lgs. N. 76 del 16 luglio 2020 – "Decreto semplificazioni" (convertito mediante la legge 11 settembre 2020, n. 120) una riunione telematica, in data 01.02.2021, tra le Amministrazioni coinvolte dal procedimento della Conferenza di Servizi succitata, per ricercare possibili condivise soluzioni alternative da sviluppare e che consentano la conclusione positiva;
- nell'ambito della citata riunione si è condiviso di stralciare dal procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'intervento le opere di cui all' "Asse C" confermando pertanto la sola approvazione delle opere di cui all' "Asse A" e all' "Asse B";
- sempre nella richiamata Conferenza di Servizi, relativamente alla soppressione del PL al Km 19+611 della linea Mestre – Trieste, si sono ipotizzate due possibili viabilità alternative indicate come opzione 1 e opzione 2; il Comune ha rappresentato la preferenza per l'opzione 1 ritenendolo meno impattante per il territorio;
- successivamente, a valle della chiusura della Conferenza di Servizi, il Comune ha rielaborato la soluzione identificata come opzione 1 provvedendo anche a quantificarne il costo. Il quadro economico ha restituito un



2162a46d



costo dell'intervento di € 1.200.000. Regione, RFI e Comune prendono atto che la nuova soluzione prevista per la soppressione del PL al Km 19+611 sarà un intervento esclusivamente stradale senza alcuna interferenza con la sede ferroviaria venendo quindi meno la peculiarità per cui l'originario Protocollo individuava RFI quale soggetto attuatore della fase realizzativa; nel contempo le parti concordano sull'opportunità che l'onere connesso all'appalto ed esecuzione delle opere, nonché di tutte le procedure tecnico – amministrative ed espropriative necessarie alla realizzazione delle opere medesime possa essere presa in carico dal Comune, confermandone il finanziamento nell'ambito del Protocollo del 2017;

- con nota prot. n. 174276 del 15/04/2022, Regione comunica la propria volontà di derogare alle pattuizioni del Protocollo del 2017, trasferendo al Comune tutti gli oneri relativi all'esecuzione delle opere, comprese le procedure tecnico amministrative ed espropriative necessarie alla realizzazione dell'opera sostitutiva;

- al fine di procedere, pertanto, Regione e RFI concordano sull'opportunità di derogare alle pattuizioni convenzionali in essere previste al citato Protocollo del 2017 individuando il Comune quale soggetto attuatore dell'intervento nei termini anzidetti;

- per completezza, nell'ambito degli incontri preliminari per la definizione delle opere di progetto il Comune, seppur non riconducendola ad un'opera connessa alla soppressione del PL al Km 19+611, ha chiesto a Regione di sviluppare il progetto di fattibilità tecnico economica di un sottopasso ciclo pedonale da posizionarsi in prossimità del PL medesimo. Il progetto è stato acquisito al protocollo comunale con nota prot. n° 7907 in data 04/04/2022. Le parti concordano che la realizzazione del sottopasso in argomento non è attualmente oggetto di finanziamento e, non essendo riconducibile ad opera sostitutiva del PL, non potrà vedere la partecipazione finanziaria di RFI.

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente atto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

In ragione di quanto riportato alle premesse, RFI, Regione e Comune intendono definire ogni rapporto connesso e conseguente alla realizzazione delle opere sostitutive del PL al km 19+611, con particolare riferimento ai tempi di appalto e di esecuzione delle opere, alla proprietà dei sedimi, alle caratteristiche delle opere, alla manutenzione ed ai sottoservizi, e non ultimo alle modalità di erogazione delle risorse finanziarie già trasferite dalla Regione a RFI.

Regione e RFI, preso atto del quadro economico delle opere sostitutive del PL al km 19+611, in coerenza alle pattuizioni del Protocollo d'intesa del 2017, concordano di dare copertura finanziaria all'intervento di cui sopra, nell'ambito delle risorse di cui al Protocollo stesso, già trasferite da Regione del Veneto a RFI per le quote sinora maturate.

ARTICOLO 3

RINUNCIA DEI DIRITTI

Il Comune dichiara di rinunciare, con il presente atto, per sé e per gli aventi diritto o causa ora per allora, a tutti gli effetti e conseguenze, al diritto di passo pedonale e carraio attualmente esercitato a mezzo del passaggio a livello che interseca la linea ferroviaria Mestre – Trieste al Km 19+611, in quanto il diritto all'attraversamento verrà esercitato a mezzo delle opere sostitutive specificate nel successivo art. 4.

RFI, di conseguenza, ultimate le opere sostitutive funzionali alla soppressione dei PL, è autorizzata a sopprimere definitivamente detto passaggio a livello e sarà sollevata e tenuta indenne dal Comune da ogni conseguente azione, molestia o pretesa da parte di terzi, assumendosi il Comune medesimo ogni responsabilità



2162a46d



al riguardo.

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LAVORI

Il Comune, mediante imprese in possesso delle qualificazioni per le relative categorie dei lavori ed osservando le norme di legge vigenti relative all'aggiudicazione, alla direzione ed al collaudo dei lavori, provvederà, a propria cura, spese e responsabilità, alla costruzione delle opere sostitutive di seguito sinteticamente riassunte e precisamente:

- nuova bretella di collegamento tra via Stradazza e via Longhin "Asse C": l'opera riutilizza tracciati esistenti e prevede l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree necessarie alla sua esecuzione; viene ridimensionata ed adeguata alle nuove necessità l'attuale sezione stradale e sarà realizzato un nuovo tratto stradale necessario a collegare il sedime di quelli esistenti. Si prevede di completare l'opera realizzando una completa pavimentazione in materiale bituminoso.

ARTICOLO 5

IMPEGNI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE DI RONCADE

Il Comune si impegna, e si obbliga a propria cura e responsabilità e con il finanziamento di RFI e Regione (già trasferito a RFI):

- ad elaborare tutte le ulteriori fasi progettuali previste dalla normativa vigente;
- a sottoporre al benessere di RFI gli elaborati del progetto delle opere di cui all'art.2, limitatamente alle opere interferenti con la sede ferroviaria, qualora presenti;
- ad acquisire la disponibilità di tutte le aree necessarie all'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 4;
- ad effettuare il censimento delle utenze esistenti interferenti con la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 4 siano esse ferroviarie, telefoniche, elettriche, idriche, fognarie, fibre ottiche, ecc. nonché a concordare direttamente con gli Enti gestori delle utenze le modalità ed i tempi per eventuali spostamenti e/o adeguamenti che si rendessero necessari, provvedendo altresì al pagamento dei relativi preventivi di spesa;
- alla realizzazione delle opere sostitutive del PL di cui al precedente art. 4 comprensive della realizzazione dello sbarramento provvisorio, prima, e dello sbarramento definitivo, poi, dell'attuale attraversamento stradale in corrispondenza del PL secondo le indicazioni che verranno fornite all'uopo da RFI;
- alla Direzione dei lavori ed al Collaudo dell'opera in argomento;
- a redigere il rapporto di monitoraggio di cui al successivo art. 8;
- ad emettere l'Ordinanza di definitiva chiusura della viabilità in corrispondenza del PL al km 19+611 della linea Mestre – Trieste, consentendone quindi la soppressione.

Il Comune è altresì tenuto all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, nonché di tutte quelle norme di legge che, pur non essendo state richiamate nel presente Atto, ne costituiscono parte integrante e contestuale.

Saranno a carico del Comune tutti i lavori, a carattere provvisorio o definitivo, occorrenti per la realizzazione delle opere sostitutive di competenza ivi compresi quelli accessori quali, a mero titolo esemplificativo, la sistemazione degli accessi ai fondi privati, le opere provvisorie occorrenti per deviare il traffico verso percorsi alternativi in dipendenza delle soppressioni del passaggio a livello, le pavimentazioni, le ringhiere e le recinzioni, gli impianti temporanei e permanenti per lo smaltimento delle acque di drenaggio e meteoriche, la segnaletica stradale orizzontale e verticale anche per le eventuali deviazioni provvisorie del traffico, lo spostamento o la modifica di attraversamenti, di condutture o canalizzazioni idriche, di fognature, di linee elettriche o telefoniche, di condutture per gas, gli eventuali impianti di illuminazione a servizio delle opere, lo spostamento e l'adeguamento di eventuali servizi comunali esistenti e di altri Enti interessati dai lavori di che



2162a46d



trattasi, nonché qualunque altro lavoro o intervento necessario per dare le opere perfettamente agibili, compresi gli allacciamenti alle reti pubbliche degli eventuali impianti di illuminazione.

ARTICOLO 6

IMPEGNI ED ONERI A CARICO DI RETE FERROVIARIA ITALIANA

RFI si impegna a finanziare i lavori di cui trattasi erogando al Comune l'importo, in misura fissa ed invariabile, di € 1.183.359,69 (Euro un milione cento ottantatremilatrecentocinquantanove/69) nelle seguenti modalità:

- 20% alla sottoscrizione del presente Protocollo;
- 70% all'approvazione del progetto esecutivo;
- 10% all'approvazione della documentazione di collaudo dell'opera.

Tenuto conto che l'erogazione del contributo da parte di RFI al Comune è prevista in anticipo rispetto alla soppressione dei PL, il Comune si impegna sin d'ora, qualora non pervenisse alla conclusione delle opere nei termini previsti al presente atto, a trasferire a Regione il contributo di cui sopra secondo la quota afferente alle opere funzionali del PL non soppresso. Nel contempo, Regione si impegna a reimpiegare tali risorse nell'ambito delle attività previste nel Protocollo d'Intesa di cui alle premesse.

ARTICOLO 7

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – VERBALE – COLLAUDO

Ultimati i lavori, il Comune, con comunicazione via PEC/lettera raccomandata a. r., inviterà RFI ad effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori medesimi il cui esito sarà fatto risultare da apposito verbale sottoscritto dagli incaricati del Comune e di RFI.

Qualora all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti o manchevolezze, il Comune farà eseguire, a spese dell'appaltatore, i lavori di riparazione o di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso sarà fissata una nuova data per la successiva visita di constatazione della regolare esecuzione dei lavori.

Attestata la regolare esecuzione dei lavori con la sottoscrizione del verbale di cui sopra, alla stessa data, il Comune provvederà all'apertura al pubblico transito delle opere oggetto del sopralluogo ed emetterà Ordinanza di definitiva chiusura delle viabilità in corrispondenza del PL al Km 19+611 della linea Mestre – Trieste, consentendone quindi la soppressione. Resta inteso che la soppressione del PL in parola dovrà comunque intervenire entro il 31/12/2024. Il Comune ne darà apposita comunicazione ad RFI, che senza necessità di ulteriori formalità, sarà autorizzata a sopprimere definitivamente l'esercizio dell'attraversamento della sede ferroviaria cui le opere sostitutive si riferiscono.

Qualora il Comune non provvedesse ad emettere l'Ordinanza nel rispetto di quanto sopra e per tale motivo non si potesse pervenire alla soppressione del suddetto passaggio a livello, il Comune stesso resta obbligato a comunicare ad RFI la nuova data di soppressione del passaggio a livello motivandone il ritardo.

La maggiore spesa sostenuta da RFI e valutata in € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di prolungato esercizio di ciascun passaggio a livello, oltre la scadenza sopra riportata, verrà addebitata al Comune nei modi d'uso, entro 30 giorni decorrenti dalla richiesta di RFI.

Si dà atto che, per problematiche non derivanti da carenze o inadempienze da parte del Comune, la data limite per il completamento delle opere potrà essere rivista. In tal caso prima della scadenza convenuta nel presente protocollo, il Comune invierà comunicazione formale a RFI e Regione, con specifica richiesta di concordamento di nuovi termini per ultimare l'intervento.

Al collaudo generale tecnico – amministrativo provvederà il Comune mediante propri incaricati.

ARTICOLO 8

MONITORAGGIO INTERVENTO

Il Comune di Roncade si impegna a redigere, con cadenza annuale dalla firma del presente atto, sino alla data di ultimazione dei lavori descritti all'articolo 4, un rapporto di monitoraggio sull'attuazione dell'intervento,



2162a46d



inviandolo agli Enti firmatari.

Il rapporto dovrà consentire un aggiornamento procedurale sull'attuazione dell'intervento e sull'avanzamento economico sull'opera; qualora intervengano sospensioni o varianti nel corso dei lavori, il Comune di Roncade si impegna a tenere aggiornati Regione e RFI, finanziatori dell'opera, sullo stato dell'intervento.

ARTICOLO 9

PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutte le opere stradali realizzate a norma del presente atto s'intendono di proprietà del Comune che a partire dall'apertura al transito delle opere stesse s'impegna a provvedere in perpetuo, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla loro perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per conservarle idonee alla pubblica viabilità, provvedendo a tutte le incombenze connesse con la circolazione stradale ed ottemperando al riguardo a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 10

DIRITTO DI PASSAGGIO

RFI conserverà il diritto di passaggio sulla sede ed i tronchi stradali ora adducanti al sopprimendo PL per l'accesso alla sede ferroviaria dopo la soppressione degli attraversamenti stessi, qualora i suddetti tronchi di strade vengano declassati o alienati, con limitazioni al loro uso; tale diritto dovrà farsi valere anche nei confronti di terzi.

ARTICOLO 11

ESONERO RESPONSABILITA'

Il Comune si obbliga a tenere Regione e RFI completamente sollevati ed indenni da qualunque responsabilità, nonché reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi per qualsiasi causa, ragione od azione in pendenza dell'esercizio delle opere sostitutive oggetto del presente atto.

ARTICOLO 12

VARIAZIONE MANUFATTI

Qualora in qualsiasi tempo le opere sostitutive risultassero in tutto o in parte incompatibili, a giudizio di RFI, sia con i futuri ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, sia con future esigenze dell'esercizio ferroviario, per cui si rendesse necessario apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere stesse, RFI provvederà ad eseguire, a propria cura e spese, le necessarie modifiche, garantendo comunque le caratteristiche tecnico – funzionali delle opere di cui all'art. 3 del presente atto.

ARTICOLO 13

CESSIONE DIRITTI ED OBBLIGHI

Nel caso in cui le strade servite dalle opere sostitutive di cui al presente atto dovessero essere trasferite dal Comune ad altro soggetto pubblico o privato, i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente convenzione dovranno essere inseriti nell'atto che disciplina detti trasferimenti di proprietà o d'uso, previa comunicazione scritta ad RFI.

ARTICOLO 14

DECORRENZA E DURATA

Il presente atto decorre dalla data della sua stipulazione ed avrà durata pari a quella dell'esercizio delle strade interessate dalle opere previste nel presente atto.

ARTICOLO 15

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Le spese di stipulazione della presente convenzione e delle copie occorrenti sono a carico di RFI.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura



2162a46d



fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto; in tal caso il pagamento dell'imposta sarà dovuto dalla parte che ne chiede la registrazione.

ARTICOLO 16
CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo si procederà in conformità a quanto previsto al Protocollo d'Intesa di cui il presente documento costituisce Appendice.

ARTICOLO 17
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Durante le fasi di stipulazione e di esecuzione del Protocollo, le Parti tratteranno i dati personali dei dipendenti, acquisiti direttamente o indirettamente dagli interessati. Tali dati dovranno essere gestiti in conformità con il Regolamento UE 2016/679 e con quanto previsto nell'Informativa sulla protezione dei dati personali che si allega.

ARTICOLO 18
CODICE ETICO, MODELLI 231 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di adottare e attuare i modelli di organizzazione, gestione e controllo e codici etici in ottemperanza alle linee guida del suddetto D. Lgs. n. 231/2001.

Le Parti, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegnano altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:

- a) contenuti nel Codice Etico rispettivamente adottato, che per RFI è il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del "Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231", pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. www.rfi.it;
- b) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001;
- c) dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all'utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del proprio Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, riconducibile alla responsabilità di una delle Parti, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà della Parte non inadempiente risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 19
VALIDITA' E STIPULA

Il presente atto consta di n. __ pagine e n. 1 allegati di Informativa sulla protezione dei dati personali ed è sottoscritto dalle parti in prova di effettiva conoscenza e piena accettazione.

ARTICOLO 20
RATIFICA

La sottoscrizione del presente atto è stato autorizzato, previa approvazione, dai competenti organi deliberanti di Regione e Comune, rispettivamente con delibera di Giunta Regionale n. ____ del ____, di Giunta Comunale n. ____ del _____ e con delibera del Referente di Progetto della S.O. "Programmi Soppressione PL e Risanamento Acustico" di RFI n. _____ del _____.



2162a46d



Per il presente atto si invoca l'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto,

COMUNE DI RONCADE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

REGIONE DEL VENETO

Il presente Protocollo, composto da n. 20 articoli e da n. ___ pagine, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005.



2162a46d

